

***Allegato "A" Parte integrante e sostanziale della delibera
di Giunta Regionale n. 458 del 24 agosto 2009***

GIUNTA REGIONALE B' ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI,
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA**

SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE
Ufficio Edilizia Scolastica e di Culto, Asili Nido e Patrimonio Storico Artistico

AVVISO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRO NIDI PUBBLICI, NELL'AMBITO DEL
PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA.**

La Regione Abruzzo emana il presente avviso pubblico ai sensi della normativa nazionale e regionale e delle deliberazioni di seguito indicate:

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259 che ha istituito il Fondo per la realizzazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia;
- L. 08.11.2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L.R. 2.05.1995, n. 95 "Provvidenze in favore della famiglia" che promuove e sostiene le iniziative e la sperimentazione degli Enti locali nei Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia;
- L.R. 28.04.2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e le Direttive generali di attuazione della medesima legge regionale, approvate con DGR 26 giugno 2001, n. 565 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia", pubblicata sul B.UR.A. n. 87 speciale del 1/8/2001;
- L.R. 04.01.2005, n. 2 "Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e all'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona";
- Deliberazione C.I.P.E. n. 82 del 3/8/07, denominato: "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013" (Q.S.N.);
- Deliberazione G.R.A. n. 579 del 1/7/2008 di approvazione del "Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi del Q. S. N. 2007/2013";
- Deliberazione G.R.A. n. 1175 del 27/11/2008 di approvazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia di cui alla citata Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1259.

ART. 1

Finalità

1. Il presente avviso pubblico è finalizzato alla concessione di finanziamenti in conto capitale, per la realizzazione di un Piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23.3.2000,

relativamente all'incremento dei servizi di asili nido e micro-nidi nelle realtà che ne sono prive fino al raggiungimento della copertura nel 35% dei Comuni abruzzesi e del 12% dell'utenza potenziale, corrispondente ai livelli già conseguiti dalle Regioni del nord e del centro Italia.

ART. 2

Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive destinate al finanziamento degli interventi del presente avviso, determinate con la citata deliberazione di G.R.A. n. 1175/2008 per il primo triennio, ammontano complessivamente a € 9.636.617,32, incrementabili annualmente con le economie eventualmente rivenienti da finanziamenti parzialmente utilizzati nei precedenti programmi.
2. Le risorse disponibili per la prima annualità ammontano a € 2.495.264,00.

ART. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente Avviso Pubblico, per la realizzazione degli asili nido e micro-nidi come definiti dalla L.R. 76/2000, i Comuni singoli o associati ai sensi Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti che prevedono la realizzazione sul territorio abruzzese di uno dei seguenti interventi, comprensivi dell'arredo:
 - a) costruzione di un nuovo asilo nido o micro-nido;
 - b) realizzazione di nuova struttura da adibire ad un nuovo asilo nido o micro nido attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico esistente;
 - c) completamento di strutture in corso di realizzazione anche attraverso l'acquisizione di arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio pubblico;
 - d) ampliamento di strutture esistenti con la creazione di posti bambino aggiuntivi;
 - e) interventi di demolizione e di ricostruzione o di ristrutturazione e messa a norma di strutture esistenti, *finalizzati al ripristino e al consolidamento di strutture danneggiate dal sisma del 6/4/2009.*
2. Non sono ammessi al finanziamento:
 - le eventuali spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - i lavori già realizzati o in corso di realizzazione alla data di approvazione del presente avviso.
3. Gli Enti beneficiari di finanziamenti statali e/o regionali precedentemente concessi, nel caso in cui non abbiano ancora attuato gli interventi finanziati, possono proporre nuove istanze di finanziamenti per i medesimi interventi allegando apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente che attesta la rinuncia, senza alcuna condizione, alla precedente assegnazione finanziaria.

ART. 5

Requisiti tecnico-costruttivi - Precisazioni

1. Gli interventi sono realizzati nelle forme e nei modi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di Lavori Pubblici e di settore, tenendo presente i

requisiti tecnico strutturali e gli standard funzionali previsti nella L.R. 76/2000 nonché nelle “Direttive Generali di Attuazione” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 565/2001, pubblicata sul B.UR.A. n. 87 speciale del 1/8/2001, nei regolamenti comunali e, per quanto non disciplinato, secondo le seguenti disposizioni:

- a) *l'area destinata ad asilo nido o micro-nidi deve essere individuata in località salubre e lontana da fonti di inquinamento;*
- b) *gli edifici di nuova costruzione da destinare ad asilo nido o micro-nidi devono essere realizzati ad un solo piano. E' consentito utilizzare eventuali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, lavanderia, dispensa e magazzino;*
- c) *nei centri storici e nelle zone edificate ove non siano reperibili aree idonee, gli asili nido possono essere ubicati in edifici preesistenti purché siano rispettate le norme vigenti in materia e comunque siano realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.*

ART. 6

Modalità di accesso ai finanziamenti

1. I soggetti di cui al precedente art. 3, entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul B.U.R.A. devono inviare con raccomandata, pena l'esclusione, la richiesta di finanziamento, alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici – Servizio Interventi OO.PP. di Interesse Locale - 67100 L'AQUILA.
2. Il plico chiuso, dovrà recare sul frontespizio la dicitura: **“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRO NIDI PUBBLICI, NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER PRIMA LA INFANZIA”** e dovrà contenere la seguente documentazione;
 - a) istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente con l'elenco dei documenti allegati;
 - b) deliberazione con la quale l'Ente:
 - approva il progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) con il relativo quadro economico della spesa;
 - si impegna a garantire il vincolo di destinazione dell'immobile di proprietà pubblica ad uso asilo nido o micro nido per la durata di quindici anni;
 - dichiara la proprietà dell'immobile;
 - indica la ricettività prevista per la struttura (numero posti bambini);
 - dichiara l'esistenza o meno di nidi pubblici attivi sul territorio comunale;
 - dichiara l'esistenza di liste di attesa, con l'indicazione del numero dei bambini (solo per gli Enti già dotati di servizi per la prima infanzia);
 - riporta la dichiarazione dell'Ufficiale di Stato Civile sul numero dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni residenti nel Comune o nei Comuni associati, nell'anno precedente alla data della domanda;
 - si impegna alla completa realizzazione funzionale dell'intervento finanziato e a porre a carico del bilancio comunale l'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale;
 - c) autocertificazione del RUP del rispetto degli standards strutturali e gestionali previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - d) eventuale atto comprovante l'associazione tra Comuni.

ART. 7

Motivi di esclusione delle istanze

1. Le istanze potranno essere ritenute inammissibili per le seguenti motivazioni:
 - a) presentazione oltre i termini prescritti o con modalità difformi;
 - b) Istanza non sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o del Comune capofila richiedente;
 - c) deliberazione incompleta o mancante di una delle sopra richiamate indicazioni o dichiarazioni;
 - d) istanze che non consentono la creazione di nuovi posto bambino.

ART. 8

Entità del finanziamento

1. Sul progetto presentato - comprensivo dell'arredo per un importo massimo di € 1.200,00/bambino - il finanziamento massimo attribuibile, rapportato alla ricettività stabilita dalla L.R.76/00 riferita alla tipologia di struttura da realizzare, è determinato come di seguito specificato:
 - a) *Asili-nido (da 25 a 60 posti bambino):*
 - € 260.000,00 per interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati al ripristino e al consolidamento di strutture danneggiate dal sisma del 6.04.2009, con capienza fino a 25 bambini, elevato di €. 7.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto, fino al massimo di 60;
 - € 230.000,00 per interventi di costruzione di strutture con capienza fino a 25 bambini, elevato di €. 7.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto fino al massimo di 60 posti;
 - € 140.000,00 per interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico esistente per la realizzazione di nuove strutture con capienza fino a 25 bambini, elevato di €. 5.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto fino al massimo di 60;
 - € 140.000,00 per interventi di completamento di strutture in corso di realizzazione.
 - b) *Micro-nidi (da 8 a 24 posti bambino):*
 - € 110.000,00 per interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati al ripristino e al consolidamento di strutture danneggiate dal sisma del 6.04.2009, con capienza fino a 8 bambini, elevato di €. 7.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto, fino al massimo di 24;
 - € 80.000,00 per interventi di costruzione di strutture con capienza fino a 8 bambini, elevato di €. 7.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto fino al massimo di 24;
 - € 50.000,00 per interventi di ristrutturazione di strutture con capienza fino a 8 bambini, elevato di €. 5.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto fino al massimo di 24;
 - € 40.000,00 per interventi di completamento di strutture in corso di realizzazione.
2. Per i Comuni singoli o associati compresi nei D.P.C.M. n. 3/2009 e n. 11/2009 e s.m.i., i finanziamenti di cui ai precedenti punti a) e b) sono maggiorati del 20%.
3. Il finanziamento regionale sarà attribuito in base ai parametri previsti nel successivo art. 9, fino ad esaurimento delle somme annualmente disponibili.

ART. 9

Piano riparto fondi

1. Sulla base delle richieste pervenute e ritenute ammissibili il Dirigente del Servizio competente per materia formula il piano di riparto regionale attribuendo i finanziamenti sulla base dei seguenti punteggi:
 - 1.1. ricettività dichiarata - numero posti bambino x 0,25 (punti max 15)
 - 1.2. liste di attesa riferite all'anno precedente la data di presentazione della domanda (applicabile solo per gli Enti già dotati di strutture per la prima infanzia):
 - Ente con lista di attesa inferiore a 25 bambini (punti 1)
 - Ente con lista di attesa superiore a 25 bambini e inferiore a 60 (punti 3)
 - Ente con lista di attesa superiore a 60 bambini (punti 5)
 - 1.3. numero dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni residenti nel Comune nell'anno precedente - numero bambini x 0,25 (punti max 15)
 - 1.4. livello di progettazione:
 - progetto preliminare/definitivo (punti 1)
 - progetto esecutivo (punti 5)
 - 1.5. interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico esistente (punti 10)
 - 1.6. servizio da attivarsi in territori senza copertura di servizi per la prima infanzia (punti 10)
 - 1.7. Comuni associati – n. Comuni x punti 3 cad. (punti max 10)
2. Ferma restando la valutazione delle istanze secondo i suesposti criteri, a parità di punteggio conseguito ha priorità l'intervento che, con identico o maggiore numero di posti bambino, viene realizzato con minore spesa.
3. Non può essere finanziato più di un intervento per Comune.
4. La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio e pubblicata sul B.U.R.A.

I finanziamenti vengono assegnati annualmente ai Comuni per gli interventi utilmente inseriti in graduatoria, in corrispondenza delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio regionale.

ART. 10

Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento assegnato sarà disposta con Determinazione dirigenziale ed è subordinata alla presentazione, da parte del responsabile unico del procedimento, dell'istanza di erogazione corredata dalla seguente documentazione:
 - a) per l'acconto, pari al 70% del finanziamento: dichiarazione di effettivo inizio dei lavori;
 - b) per il saldo:
 1. certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione;
 2. relazione acclarante i rapporti fra Regione e Ente che riassume in maniera analitica tutte le spese comunque sostenute;
 3. copia dell'atto di registrazione del vincolo di destinazione dell'immobile ad uso asilo nido o micro nido per la durata di quindici anni;

4. atto di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante, che deve indicare esplicitamente anche il numero dei posti bambino effettivamente realizzati.
 5. dichiarazione di attivazione del servizio e informazioni sul tipo di gestione.
2. Il finanziamento concesso sarà rideterminato sulla base delle spese sostenute e rendicontate e del numero dei posti/bambino effettivamente realizzati.

ART. 11

Termini temporali, prescrizioni e vincoli

1. Con provvedimento dirigenziale è dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano iniziati entro 180 (centottanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul B.U.R.A.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro 12 (dodici) mesi dalla data di inizio dei lavori, il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione sui rapporti fra Regione e Ente.
3. Le spese generali sono riconosciute nel limite del 15% dell'importo lordo dei lavori.
4. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri dei soggetti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.
5. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento saranno a carico del soggetto beneficiario, che ne curerà la copertura con propri fondi.
6. Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso della durata di quindici anni. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione Abruzzo, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari del finanziamento.
7. La Giunta Regionale, su richiesta motivata del soggetto beneficiario interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile prima del suddetto termine, previa restituzione del finanziamento percepito.
8. La Giunta Regionale può autorizzare la variazione d'uso dell'immobile per lo svolgimento di servizi integrativi rivolti alla prima infanzia diversi dal nido e micro-nido, senza la restituzione del finanziamento erogato.

ART. 12

Utilizzazione somme disponibili

1. Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione degli interventi finanziati i soggetti beneficiari, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque rivenienti, previa comunicazione alla Regione e comunque prima della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento.

ART. 13

Variazioni

1. Non sono ammissibili le varianti sostanziali al progetto che determinerebbero una modifica della graduatoria approvata.

2. Eventuali variazioni al progetto, disposte ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovranno essere comunicate tempestivamente, pena il mancato riconoscimento delle spese in sede di rendiconto.
3. Il Dirigente del Servizio competente per materia si riserva la facoltà di ridurre il finanziamento proporzionalmente alla diminuzione dei costi sostenuti, qualora le variazioni comportassero una diminuzione del costo dell'intervento.

Art. 14

Decadenza o Revoca

1. Il diritto al finanziamento decade o viene revocato con atto del Dirigente del Servizio competente per materia che dispone anche in ordine al recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione a quella della restituzione, nei seguenti casi:
 - rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario;
 - variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario, rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
 - inosservanza di quanto previsto nel presente atto in materia di vincolo di destinazione d'uso e di divieto di alienazione dei beni oggetto di finanziamento;
 - perdurante mancato avanzamento del progetto;
 - non rispetto dei termini di scadenza senza giustificata motivazione;
 - mancata attivazione del servizio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE
DI INTERESSE LOCALE
(Dott. Domenico MOLINARI)